

E' stata avanzata l'ipotesi, che, pur essendo formalmente vere, le indicazioni dei registri degli alberghi, il Marciante potè, per preconstituirsì l'alibi, avere incaricato un terzo di recarsi a Padova e a Pieve di Sacco, e, mediante l'esibizione, in alberghi di quelle città, di falsi documenti d'identificazione, intestati, cioè, a suo nome, ottenere dagli albergatori inconsapevoli la prova documentale della sua innocenza.

Ma detta ipotesi si è appalesata niente più che una congettura, in quanto non è emerso alcun elemento di prova a suo sostegno, e, pertanto, essa non può, in qualche modo, scalfire la consistenza dell'alibi, e, comunque inficiarlo.

Le deposizioni testimoniali che asseverarono l'alibi e di cui s'è detto, avrebbero ben potuto essere allegate a sospetto di compiacenza, per gl'intimi rapporti di parentela o d'amicizia, con l'imputato, dei testimoni che fornirono, se, contemporaneamente, non fosse stata fornita la prova documentale dell'alibi stesso.


Ma un giudizio di valore negativo non può essere formulato dopo la verifica dei documenti di albergo.

Esse, dunque, devono essere ritenute come un elemento rafforzativo dell'alibi documentale, che ricevette altri suffragi, indirettamente, dalle deposizioni dei testimoni Samaritano e Poio.


Ed allora, si deve ritenere per vero che il Marciante non era in Sciacca, quando fu ucciso il Miraglia.

Ne consegue che la sua confessione stragiudiziale non fu dunque né veritiera né spontanea, le chiamate in correità del tutto inconsistenti e anzi insussistenti, in considerazione anche delle reiterate dichiarazioni stragiudiziali

li e giudiziari d'innocenza degli stessi chiamati in correità, e che la causale dell'omicidio, rappresentata, com'era stato fatto nella prima fase delle indagini di Polizia, sotto l'aspetto di elementi indiziari a carico dei denunciati, ritorna ad assumere le sue naturali caratteristiche di probabile movente a delinquere non sotteso da concreti elementi probatori della responsabilità degli indiziati.



Se si pone mente, poi, al fatto che l'alibi presentato dal Vella risultò pienamente asseverato e alla stregua dei documenti d'albergo e alla stregua delle asseverazioni testimoniali; se si pone mente alle incongruenze di quelle che sarebbero state le dichiarazioni stragiudiziali del Marciante, delle quali non si tace che per compiutezza di esposizione atteso che gli elementi relativi alla innocenza degli imputati, come emersi, renderebbero superfluo quest'ultimo esame, e cioè, che il Segreto ed il Marciante contendevano tra loro per ragioni d'interesse, che il Marciante avrebbe dichiarato che colui che sparò contro il Miraglia portava un cappello lobia, mentre il La Monica, testimone oculare dell'omicidio, aveva categoricamente escluso che lo sparatore avesse potuto portare un cappello siffatto, che le notizie relative all'affidamento del mandato sono nebulosissime ed imprecise; se si pone mente che gli addebiti mossi al Di Stefano, d'aver, cioè, egli, formulato minacce e blandizie ai Lo Jacone per ottenere la rinuncia all'istanza di assegnazione del feudo "Grattavoli" non possono ritenere valore d'indizio, giusta le considerazioni innanzi tratte in merito; se si pone mente alle risultanze processuali del tutto negative per l'accusa, come fin qui illustrate; se si pone mente




al contegno esibito dal Caracappa e del La Monica, i quali, contrariamente a quanto avevano fatto ogni sera, in quella del delitto, prima l'uno e poi l'altro, cautamente s'accomiatarono dal Miraglia, prima del consueto e prima che questi giungesse nei pressi di casa sua, ognuno dei due più lontano che potè, il Caracappa, nella via Licata, ed il La Monica, all'inizio di piazzetta Lazzarini; se si pone mente all'accorrere, immediato, nel luogo del delitto, del Caracappa ch'era già rincasato, e ai suoi sospetti e alle sue supposizioni immediatamente e fattolosamente almanaccati alla Polizia; se si pone mente alla diceria in merito alle trattative svolte dal Venezia Nicolò, e al riserbo di costui nonchè alle reticenze del Caracappa; se si pone mente che sulle provalazioni e sulle congetture proprio di costui e sulle provalazioni e sulle congetture proprio del La Monica s'articolavano, in sostanza, e gravitarono, come su'un asse, le indagini di Polizia; se si pone mente alle violenze private che sarebbero state consumate dalla Polizia, la cui condotta appare, oltretutto, troppo cautelosa e troppo preoccupata, come s'ha ragione di desumere dall'episodio relativo allo interrogatorio degl'imputati nelle carceri, alla presenza e con l'intervento di estranei alla P.S., come per prestituirsi, con ingenuo divisamento, non degno, comunque, di depositari di funzioni statuali, una prova, non richiesta e perciò sospetta, della spontaneità delle dichiarazioni rese in caserma; se si pone mente dunque a tutto ciò, oltre che alla prova fornita dagli alibi degli imputati, bisogna concludere che sono venuti meno fin gli ultimi elementi adottati a sostegno dei fatti de-

nunziati con il rapporto della Questura di Agrigento in relazione all'omicidio Miraglia, così com'erano venuti meno i vari elementi indiziari, di cui alla denuncia, per lo stesso delitto, ch'era stata formulata dall'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia, di guisa che deve essere richiesto il proscioglimento di Oliva, Curreri, Marciante, Di Stefano, Sabella, Sogreto, Vella, Pasciuta e Rossi dall'imputazione di concorso nell'omicidio di Miraglia Accursio, per non avere commesso il fatto, atteso che manca del tutto la prova che l'avessero commesso; ed il proscioglimento, altresì, con la medesima formula, dell'Oliva dai reati di cui agli artt. 699 c.p. e 3 D.L.L. 10/5/45 n° 234, del Curreri dal reato di cui all'art. 699 c.p. e del Marciante dal reato di cui all'art. 3 p.p. D.L.L. 10/5/45 n° 234 reati che sarebbero stati commessi in Sciacca nel gennaio 1947.

Deve essere formulata richiesta di trasmissione a questo ufficio:

- a) del certificato d'identità falso di cui il Curreri fu trovato in possesso, nonché degli atti processuali ad esso pertinenti, previo stralcio, perchè siano rimessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, onde si proceda a più diffuse indagini in merito alla falsificazione accertata e si promuovano le iniziative di competenza;
- b) degli atti che contengono le dichiarazioni del Marciante, del Mancuso e del Friscia relative al continuato loro proscioglimento ed all'illecito commercio di olio, onde siano rimessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, competente a promuovere l'azione penale per quei reati.

Deve, altresì, essere richiesto che si ordini il rinvio di Di Stefano al giudizio del Pretore di Sciacca, competente a conoscere del reato di omessa consegna di armi da guerra, al Di Stefano stesso ascritto, come in epigrafe, previo stralcio dal procedimento contro Curreri e Craparo, imputati, altresì, del tentativo d'omicidio nelle persone di Rosa, Perrone e Venezia.



Deve osservarsi, in merito, che sufficienti elementi di responsabilità, per il reato di cui s'è detto testè, sono emersi a carico del Di Stefano, il quale, all'atto del suo arresto, è stato trovato in possesso di una pistola "Beretta" cal. 9, ch'è arma da guerra, in dotazione ai reparti del nostro esercito, e non ha saputo fornire giustificazione alcuna in ordine al possesso di quell'arma, la detenzione della quale, peraltro, non può essere autorizzata, e deve, altresì, osservarsi che nessuna ragione di connessione più sussiste, in armonia alle richieste formulate, tra il reato di cui dovrà rispondere il Di Stefano ed i reati di cui dovranno rispondere Craparo e Curreri.

A costoro, infatti, sono addebitati, come s'è più volte detto, il tentativo di omicidio, nelle persone di Rosa, Perrone e Venezia, nonché le contravvenzioni relative alle armi e di cui agli artt. 697 e 699 c.p..

Osservato, preliminarmente, che le contravvenzioni relative alle armi, ascritte a Craparo e Curreri, devono essere dichiarate estinte per amnistia, ai sensi dell'art. I D.P. 22/6/46 n°4, non ostando i precedenti penali degli imputati, deve essere notato che sufficienti elementi di responsabilità sono emersi dall'istruzione, ch'è completa, a carico sia del Curreri che del Craparo per richiedere il rinvio di essi nello stato di custodia preventiva in cui si

trovano, a giudizio, onde rispondere del tentativo di omicidio loro attribuito.


Infatti, uno degli offesi, il Rosa, riuscì a riconoscere nel Craparo e nel Curreri gli attentatori suoi e dei suoi compagni, essendogli riuscito, immediatamente dopo il delitto, di accostarsi loro, quasi di sorpresa, e di guardarli bene in viso: il Craparo, nell'atto di allontanarsi, dopo avere esaurito i colpi di cui la sua arma era dotata, ed il Curreri, acquattato nell'interstizio esterno tra l'abside maggiore e l'abside minore della Chiesa di S. Nicolò.

Ed egli narrò al Venzia ed al Ferrone del riconoscimento, e costoro ne fornirono testimonianza, e lo confermò in giudiziali confronti con il Craparo ed il Curreri, i quali si ostinarono a protestarsi innocenti.

Le ragioni della ritardata denuncia di entrambi i colpevoli furono fatte risalire dal Rosa e dagli altri offesi al timore di rappresaglie dei loro attentatori, se essi li avessero denunciati, di guisa che non restò loro se non la speranza che due altri denunciati, Augello e Termini, sui quali si erano, altresì, appuntati i sospetti delle parti offese, e che furono prosciolti dalla Sezione Istruttoria di questa Corte, avessero chiamato in correttezza Curreri e Craparo. Ma la loro speranza andò delusa, di modo che dopo l'uccisione del Miraglia e dopo lo arresto, per altra causa, del Craparo e del Curreri, decisero di rompere gl'indugi e di narrare alla Giustizia la verità.

E non s'ha motivo di mettere in dubbio la veridicità

dell'assunto di Perrone a Venezia e di disattendere il riconoscimento effettuato dal Rosa.



La volontà omicida degli imputati fu comprovata alla stregua della reiterazione dei colpi, dell'esplosione di essi a brevissima distanza, della potenza micidiale dell'arma usata, mentre si deve a mera fortuna che il Rosa ed il Perrone rimasero illesi e che il Venezia fosse sopravvissuto alle gravissime lesioni riportate. La causale non potè essere individuata con certezza. In ordine ad essa, esclusa ogni ragione di personale rancore, com'è stato escluso dagli stessi offesi, e, tra essi, dal Rosa, che non ha creduto di sopravvalutare un litigio che aveva avuto con il Craparo, è stato ritenuto, che, in relazione particolarmente all'attività degli offesi, di propagandisti politici del P.C.I., al fatto che fu sparato contro tutt' e tre, che il tentativo ebbe luogo in un periodo di tempo in cui, intensissima, si svolgeva l'opera di penetrazione politica nelle masse popolari a fini elettorali, il Craparo ed il Curreri siano stati i sicari di esponenti di partiti politici contrari a quello di cui gli offesi erano attivisti.

Ma questa è un'ipotesi non corroborata da elementi probatori e che, pertanto, può essere ritenuta possibile, ma non può essere adottata come il movente, accertato del delitto.

A noi è dato constatare che la causale non è risultata definitiva, ed aggiungere, per inciso, l'osservazione che se mandanti ci saranno stati, se politico sarà stato il movente dei mandanti, non essendo provato in alcun modo che ci sia stato un mandato, non può essere presa

in esame la seguente congettura, secondo la quale, poli-  
ticamente, è il motivo del mandante.

Ma se poi si volesse affermare che Craparo e Curreri  
siano stati gli scherano di mandanti "politici" si do-  
vrebbe necessariamente affermare che il delitto da  
loro commesso non sarebbe stato in tutto o in parte  
determinato da motivi politici, in quanto uno è il mo-  
vente del mandante, altro è quello del sicario. Il primo  
può agire per qualunque dei motivi, cioè degli antece-  
denti psichici che precedono il suo dolo, che urgono la  
umana condotta, ma il sicario, anche se non agisce per  
conseguire un lucro, ma soltanto per compiacere altrui,  
sarà stato mosso, nella varietà dei casi, dalla volontà  
di recare un servizio al mandante - per riconoscenza,  
per devozione, per ambizione, per accaparrarsene i favori,  
etc., etc. - e, quindi, la sua rappresentazione, ed il mo-  
vente altro non è che una rappresentazione, in quanto  
se fosse anche volizione diventerebbe intenzione, cioè,  
dolo, con il quale il motivo non deve andar confuso, la sua  
rappresentazione, dunque, sotto il profilo dell'indagine  
psicologica si caratterizza in un'entità, che attraverso  
l'elaborazione psichica, diviene entità motrice della sua  
condotta, entità psichica distinta, e, comunque, differenzia-  
bile, dall'entità psichica - motivo - del mandante; infatti,  
il mandante potrà volere la soppressione di una persona  
per odio, gelosia, invidia, lucro, rivalità politica etc.,  
mentre il sicario vorrà lo stesso evento mosso soltanto  
da un motivo: compiacere il mandante, sia per lucro che non.  
Che se poi mandante ed esecutore fossero spinti a delin-  
quere dallo stesso movente, sarebbe oltremodo, improprio  
chiamare "scherano" l'esecutore materiale del delitto.

Ora, nei confronti del Craparo e del Curreri, se dovesse ritenersi verificata l'ipotesi secondo la quale essi sarebbero stati gli scherani la cui mano sarebbe stata armata da persona spinta a delinquere da movente politico, giusta le considerazioni innanzi tratte, non potrebbe ritenersi determinato in tutto o in parte da motivi politici il delitto loro attribuito e non potrebbe trovare applicazione, pertanto, il disposto dell'art. 2 D.P. 22/6/46 n° 4, che prevede l'estinzione, per amnistia, dei reati politici o determinati da motivi politici, e tra i quali, escluso con determinate eccezioni, l'omicidio, rientra il tentativo d'omicidio, il cui nomen juris deve essere ritenuto ~~distinto~~ dall'omicidio consumato, e, quindi, giusta recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non ricompreso nell'eccezione formulata nel citato decreto d'amnistia per quest'ultimo delitto.

La medesimezza del disegno criminoso, per cui è stata contestata agli imputati la continuazione, è stato evinto dall'esame dei requisiti del fatto, attese le modalità di svolgimento del delitto.

La competenza a conoscere del tentativo d'omicidio attribuito a Curreri e a Craparo, come in epigrafe, è, per materia e territorio, della Corte d'Assise di Agrigento. Si deve formulare infine la riserva di indagini e di procedimenti per quanto attiene ai seguenti fatti emersi a carico dei verbalizzanti dipendenti dalla Questura di Agrigento.

1) ritardato inoltro del verbale a f. 219 Vol. 2°;

2) mutamento arbitrario della posizione giuridica dei detenuti del presente processo nelle carceri giudiziarie

di Agrigento e prelevamento di alcuni di essi da dette carceri con conseguente ritraduzione in Questura;

3) sevizie, violenze, minacce contro i detenuti Curreri Calogero e Marciante Pellegrino e contro i testimoni Augusto Liborio e Augusto Maria;

4) falsità in verbali commessa dal commissario Tantoi; per cui deve richiedersi la restituzione degli atti relativi al procedimento per l'omicidio Miraglia, che residuoranno, dopo operati gli stralci ed i rinvii richiesti.

Deve essere richiesta la scarcerazione di Marciante, Segreto, Sabella e Vella in conseguenza del chiesto proscioglimento dall'omicidio Miraglia e da ogni altro reato a loro ascritto, come in epigrafe, nonché l'escarcerazione del Di Stefano, per quest'ultimo motivo per quanto attiene all'omicidio Miraglia, e perchè il titolo del reato non consente l'emissione di mandato di cattura per quanto attiene all'omessa consegna di armi.

Visto l'art. 12 D.L.L. 5/10/45 n° 679; Visto il D.P. 22/6/46 n° 4; Visti gli articoli 151 c.p. 595 c.p.p.;

#### C H I E D E

che la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiarì chiusa la formale istruzione;

che dichiarì di non doversi procedere contro Oliva Bartolomeo, Marciante Pellegrino, Curreri Calogero, Di Stefano Carmelo, Sabella Antonino, Segreto Francesco, Vella Gaetano, Pasquata Francesco e Rossi Enrico per il delitto di omicidio aggravato in persona di Miraglia Accursio per non avere commesso il fatto;

che dichiarì di non doversi procedere, altresì:

contro Oliva Bartolomeo per il delitto di omessa consegna di armi da guerra e per la contravvenzione relativa al porto d'armi per non averli commessi;

contro Marciante Pellegrino per il delitto d'omessa consegna di armi da guerra per non averlo commesso;

contro Curreri Calogero per la contravvenzione relativa al porto d'arma -in Sciacca, nel gennaio 1947- per non averla commessa;

contro Curreri Calogero e Craparo Diego per le contravvenzioni relative al porto e alla detenzione abusiva di armi -in Sciacca, il 6 maggio 1945 - perchè estinti detti reati per amnistia;


che ordini il rinvio:

di Di Stefano Carmelo al giudizio del Pretore di Sciacca, competente, per materia e territorio, a conoscere del delitto di omessa consegna di arma da guerra, a lui ascritto, come in epigrafe, previo stralcio dal presente procedimento; di Curreri Calogero e di Craparo Diego al giudizio della Corte d'Assise di Agrigento, competente, per materia e territorio, a conoscere del tentativo d'omicidio, continuato e aggravato, loro ascritto, come in epigrafe, e per connessione, del delitto d'omessa consegna di <sup>munizioni</sup> ~~armi~~ da guerra, così limitata l'imputazione relativa al delitto di cui all'art. 3 D.L.L. 10/5/45 n°234, al Curreri ascritta, come in epigrafe;

che ordini, previo stralcio, la trasmissione a questo ufficio:

a) del certificato d'identità falso, di cui il Curreri fu trovato in possesso, nonchè degli atti processuali ad esso

MODULO TELEGRAMMI (7 - Telecom - 193)		Mod. 30 - (1944)	
N. <u>56</u> di accipito Rimesso al fattorino		Bollo	
PROCURATORE REPUBBLI		TRIBUNALE AGRIGENTO	
QUALIF.		DATA DELLA PRESENTAZIONE	
AGTO FR PALERMO 3602 20 6 1435		Ore e minuti	
(6.700.000) Lit. 240 - 20-3-46 LIT. - COLLETTIO - NAPOLI			
PREGOLA TRASMETTERMI STATO CUI TROVASI PROCEDIMNTO			
PENALE RELATIVO OMICIDIO RAGIONIERE MIRAGLIA ACCURSIO			
PUNTO PROC GENERALE EMANUELE +			
<i>m. 2388/1947</i> <i>7-2-50</i> <i>Melchiorre</i> <i>E. P.</i>			
<b>Fatevi correntisti postali.</b> PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA			



particolari, perchè siano rimessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, onde siano promosse le iniziative di competenza;

b) degli atti che contengono le dichiarazioni del Marciante, del Mancuso e del Friscia, relative al continuato loro procacciamento ed all'illecito commercio di olio, onde siano rimessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, competente a promuovere l'azione penale;

che ordini, in conseguenza delle richieste che precedono relativamente al proscioglimento per l'omicidio del Miraglia, l'escarcerazione, se non detenuti per altra causa, di Marciante Pellegrino, di Sabella Antonino, di Segreto Francesco, di Vella Gaetano, nonché di Di Stefano Carmelo anche perchè il titolo del reato, per cui è richiesta di rinvio, non consente l'emissione di mandato di cattura; che mantenga fermo lo stato di custodia preventiva in cui si trovano Curreri Calogero e Craparo Diego, che dovranno rispondere di tentato omicidio aggravato e continuato; che ordini la trasmissione a quest'ufficio degli atti relativi al procedimento per l'omicidio del Miraglia, che residueranno, dopo operati gli stralci ed i rinvii richiesti, per il di più a praticarsi.

Palermo, 6 agosto 1947

*di Marciante*

*P. A. Paoletti - Generale  
Pondano*

uccisione penale.

o

- 1°)-OLIVA Diego fu Salvatore e di Randauro Anna, nato in Castellana Grotte, il 20/II/1908, pregiudicato, latitante per altra causa, libero per questo.
- 2°)-MARCIANTE Polleggrino di Salvatore e di Trancali Maria, nato in Caltabellotta, il 20/II/1908-incensurato detenuto.
- 3°)-CURRERI Calogero di Gioacchino e di Tronina Alfonsa, nato in Sciacca il 20/II/1900, incensurato detenuto.
- 4°)-DI STEFANO Carmelo di Filippa e di Lago Giuseppa, nato in Favara, il 30/I/1908, pregiudicato, detenuto;
- 5°)-SABELLA Antonino di Diego e di Bona Vincenza, nato in Sciacca il 23/5/1908, già condannato per contravvenzione al regolamento di P.S. detenuto.
- 6°)-SEGRETO Francesco di Salvatore e di Ferrante Maria, nato in Sciacca il 6/8/1900, incensurato detenuto.
- 7°)-VELLA Gaetano fu Giovanni e di Parlapiano Beatrice, nato in Agrigento il 1/5/1877, incensurato detenuto.
- 8°)-PASCIUTA Francesco Giuseppe fu Gaspara e di Chiaranza Carmela, nato in Ribera il 2/5/1877, incensurato libero.
- 9°)-ROSSI Enrico fu Maria e di Pisci Stotilla, nato a Petralia Sottana il 12/10/1903, già condannato per contravvenzione stradale libero.
- 10°)-CRAPARO Diego fu Giuseppe e di Cottone Antonia, nato in Sciacca, il 28/12/1901, pregiudicato, detenuto anche per altro;

#### I N D E N T I :

I primi 9-(Oliva, Marcianate, Curreri, Di Stefano, Sabella, Segreto, Vella, Pasciuta e Rossi) di omicidio aggravato-art. 110, 112, n. 2.575.577 n.s.c.p. per avere, in concorso fra loro;

I primi 3-(Oliva, Marcianate e Curreri) quali esecutori materiali, e gli altri tri(Di Stefano, Sabella, Segreto, Vella, Pasciuta e Rossi, quali mandati, agendo con premeditazione, cagionato, (gli esecutori materiali) e fatto cagionare(i mandanti) mediante scariche di fucile automatico mitra, la morte di Accursio Miraglia.

In Sciacca, la sera del 4/1/1947.

I primi 4-(Oliva, Marcianate, Curreri e Di Stefano) inoltre: del delitto di cui all'art. 3 p.p.D.L.L. 10/5/45 n. 234, per avere detenuto abusivamente armi e munizioni da guerra.

In Sciacca, nel gennaio 1947 ed altresì, accertato in Sciacca, limitatamente al Di Stefano, nell'aprile 1947.

Il 1°(Oliva) inoltre; delle contravvenzioni di cui all'art. 699 C.p. per avere portato, fuori della propria abitazione, armi da guerra per cui non ammessa licenza.

per cui non é ammessa licenza.

In Sciacca nel gennaio 1947.

Il 3° - (~~1947~~ Curreri) inoltre: della contravvezione di cui allo art. 699 C.P. per avere portato fuori della propria abitazione, armi da guerra per cui non é ammessa licenza.

In Sciacca nel gennaio 1947.

Il 3° (Curreri) inoltre ed il 10° (Craparo):

A) - del delitto di cui agli art. 110, 81, 1° cpv. 56, 575, 577 n. 3 C.P. per avere in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo con premeditazione, mediante colpi d'arma da fuoco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Ferroni Silvestro, Boca Salvatore e Venezia Nicolò, il quale riportava lesioni che guarirono in giorni sessanta;

B) - di detenzione abusiva d'arma corta da fuoco (art. 697 C.P.)

C) - di porto abusivo dell'arma corta da fuoco di cui alla lettera precedente (art. 699 C.P.)

In Sciacca, il 6 maggio 1945.

O M M S S I S :

Visto l'art. 12 D.L. 10/45 n. 679; Visto il D.P. 22/6/46 n. 4, Visto gli art. 151 C.P. 595 C.P.P.

C H E D E :

Che la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiara chiusa la formale istruttoria;

che dichiara di non doversi procedere contro Oliva Bartolomeo, Marcianté Pellegrino, Curreri Calogero, Di Stefano Carmelo, Sabella Antonino, Segreto Francesco, Vella Gaetano, Pasciuta Francesco e Rossi Enrico, per il delitto di omicidio aggravato in persona di Miraglia Accursio per non avere commesso il fatto.

Che dichiara di non doversi procedere altresì contro Oliva Bartolomeo per il delitto di omessa consegna di armi da guerra e per le contravvezioni relative al porto d'armi per non averli commesso.

Contro Marcianté Pellegrino per il delitto di omessa consegna di armi da guerra per non averlo commesso;

Contro Curreri Calogero per la contravvezione relativa al porto di armi, in Sciacca nel gennaio 1947, per non averla commessa.

Contro Curreri Calogero e Craparo Diego per le contravvezioni relative al porto e alla detenzione abusiva di armi - in Sciacca il 6 maggio 1945, perché estinti i reati per amnistia.

Che ordina il rinvio;

di Di Stefano Carmelo, al giudizio del Pretore di Sciacca, competente per materia e territorio, a conoscere del delitto di omessa consegna di arma da guerra a lui ascritto in epigrafe, previo stralcio del presente provvedimento.

di Curreri Calogero e di Craparo Diego al giudizio della Corte di